

DIRITTO DEL LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALEdi **CARLOTTA MARIANI, PIERLUIGI MARIANI****Cigs per cessazione attività: proroga al 31.12.2024**

Le aziende che cessano l'attività anche per il 2024 possono fare richiesta di CIGS per un periodo non superiore a 12 mesi e gestire i licenziamenti previo avvio della procedura presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

La L. 30.12.2023 n. 213 (legge di Bilancio 2024), all'art. 1, c. 172, ha **prorogato al 31.12.2024** la Cigs per cessazione di attività, proroga poi disciplinata dall'Inps con la circolare 5.01.2024, n. 4. La proroga è relativa al trattamento di sostegno al reddito previsto dal "Decreto Genova" di cui all'art. 44 D.L. 109/2018 poi convertito dalla L. 130/2018 con modificazioni.

Le aziende che si trovano a cessare l'attività possono pertanto valutare come procedere, previa opportuna analisi e valutazione, ed utilizzare l'ammortizzatore Cigs facendo attenzione alle seguenti **condizioni**: la motivazione deve essere la cessazione dell'attività, cessazione in corso o già avvenuta, totale o di unità locale; la gestione degli esuberi del personale deve essere effettuata considerando prospettive di cessione azienda e riassorbimenti occupazionali; la durata massima è 12 mesi, con termine prorogato al 31.12.2024; l'accordo deve essere definito in sede Ministeriale, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; l'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale può essere effettuata esclusivamente con pagamento diretto da parte dell'Inps; gli enti coinvolti verificheranno la sostenibilità finanziaria e il conseguente onere finanziario, considerando il limite di spesa per l'anno 2024 pari a 50 milioni di euro. Ricordiamo che i soggetti beneficiari della Cigs sono le aziende con livello dimensionale **oltre 15 dipendenti** in essere nel semestre precedente la data della presentazione della domanda, le aziende iscritte al FIS, le aziende non tutelate da Fondi di Solidarietà bilaterali, o alternativi, o intersettoriali per le Province di Trento e Bolzano province autonome.

Segnaliamo in argomento cessazione attività, la **cessazione dell'attività non totale** ma di una sola unità produttiva affrontata e definita dall'ordinanza della Cassazione del 21.03.2024 n. 7642 che sancisce per il ricorso alla Cigs l'obbligo della comunicazione preventiva alle **organizzazioni sindacali** nella quale precisare se la sede aziendale cessata è autonoma o operativa, e di conseguenza la possibile o non possibile rotazione dei lavoratori presso le altre sedi aziendali precisando che le professionalità dei lavoratori dell'unità cessata non è utilizzabile nelle altresedi.

E' quindi importante conoscere la possibilità di utilizzare l'ammortizzatore anche nel caso di cessazione attività di una sola unità operativa aziendale, purché autonoma, sempre a pagamento diretto da parte dell'Inps e quindi senza esborso da parte dell'azienda.

La proroga della CIGS per l'anno 2024 comprende anche altre situazioni aziendali che in sintesi sostanziale riepiloghiamo: per le aziende con **interesse strategico** rilevante a ambito nazionale; per accordi di transizione per recuperi occupazionali di lavoratori a rischio esuberi per le aziende con oltre 15 dipendenti; per i lavoratori dipendenti del settore *call center* tramite il Fondo Sociale per l'occupazione e la formazione; tramite il Fondo Sociale, per le aziende in aree di crisi industriale complessa; per le aziende confiscate o sequestrate soggette ad amministrazione giudiziaria, precisando che in tal caso la proroga è triennale, 2024/2026; aziende di rilevanza economica regionale e strategica con importanti esuberi di personale e problemi occupazionali. Rimandiamo i predetti punti, oltre alla già sopra riportata circolare Inps n. 4/2024, alla circolare Inps 6.052024, n. 62 specifica in tema di disposizioni Cigs per imprese strategiche in **amministrazione straordinaria**, sostegni ai lavoratori dipendenti delle imprese dell'indotto di stabilimenti di interesse strategico con partecipazione pubblica.